

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CINISELLO BALSAMO
SETTORE WELFARE E POLITICHE ABITATIVE
SERVIZIO TUTELA MINORI

ACCORDO QUADRO ANNUALITÀ 2026-2027 ED EVENTUALE RINNOVO

PROGETTO PER SERVIZI DI SUPPORTO PSICOLOGICO ED EDUCATIVO PRESSO LA
TUTELA MINORI DEL COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

CPV 85300000-2

Art. 1

DEFINIZIONE DEI CONTRAENTI

Il presente capitolato definisce le regole del rapporto tra Committente e Impresa Appaltatrice, ossia l'insieme dei requisiti e delle caratteristiche di natura dispositiva, economica e tecnica del Servizio in appalto, come definiti dal Committente.

Per **Impresa Appaltatrice** si intende l'impresa alla quale viene affidato il Servizio di supporto psicologico ed educativo presso la Tutela Minori per conto dell'Amministrazione comunale di Cinisello Balsamo.

Per **Committente** si intende l'Amministrazione comunale di Cinisello Balsamo – Settore Welfare e Politiche Abitative, che affida il Servizio in appalto.

Per Codice si intende il Codice dei contratti pubblici approvato con Decreto legislativo n. 36/2023 e s.m.i..

Nel contesto del presente capitolato tecnico, con la parola "Ente Appaltante" verrà indicato il Comune di Cinisello Balsamo – Settore Welfare e Politiche Abitative e con "Soggetto Aggiudicatario" il soggetto risultato aggiudicatario della procedura di gara avente ad oggetto l'affidamento del servizio in oggetto.

Art. 2

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'appalto è disciplinato:

- dalle norme del Codice (approvato con D.lgs. 36/2023),
- dal presente Capitolato,
- dal Codice civile, della normativa europea, nazionale e locale dell'ambito specifico di applicazione.

È vincolante, inoltre, ai fini della definizione del rapporto contrattuale, l'offerta tecnica ed economica presentata dall'Impresa Appaltatrice.

Art. 3

OGGETTO DELL'APPALTO

Costituisce oggetto del presente capitolato l'affidamento di un servizio di supporto psicologico per il Servizio "Tutela Minori" del Comune di Cinisello Balsamo, al fine d'integrare i vari interventi sociali, pedagogico-educativi, a favore dei minori soggetti a provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, e tutto quanto attiene alla tutela dei minori e delle loro famiglie mediante un Accordo Quadro ex art. 59 del D. Lgs. n. 36/2023.

Art. 4

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO – PARAMETRI E MODALITA'

Ambito d'intervento

L'ambito territoriale d'intervento è il Comune di Cinisello Balsamo. Le attività si svolgeranno presso il Servizio "Tutela Minori", sito in Cinisello Balsamo, Vicolo del Gallo 10. Il Servizio è composto da assistenti sociali ed opera per riconoscere, definire e dare risposte congruenti ai bisogni espressi dai nuclei familiari in situazioni di disagio e problematicità, al fine di favorire il superamento o la riduzione delle difficoltà e, quando possibile, il miglioramento della qualità della vita delle persone. Il servizio assolve i compiti di tutela e opera in rete e in collaborazione con le agenzie esterne alla Magistratura.

Servizio psicologico di base

I servizi di natura psicologica richiesti nell'ambito della tutela minori devono proporsi di assicurare e concorrere alla protezione e cura dei minori, residenti sul territorio, segnalati dall'Autorità Giudiziaria, perché oggetto di maltrattamento fisico e/o psichico, grave trascuratezza, abbandono o che si trovano in situazioni di rischio o all'interno di una conflittualità genitoriale rilevante.

Il Servizio si deve articolare attraverso prestazioni professionali di operatori la cui diversità di competenza è garanzia per la presa in carico del caso nella sua globalità e complessità e per il superamento del disagio rilevato. Esso dovrà avere una valenza socio-psico-pedagogica, in

quanto affronterà con un approccio multidisciplinare i problemi del minore e del suo nucleo coinvolgendo tutti gli individui per lui significativi.

Il servizio deve attuare un approccio globale ed integrato tra le diverse professionalità, attraverso un lavoro di equipe multidisciplinare ed una collaborazione con il servizio sociale e gli altri servizi, pubblici o privati, coinvolti per la definizione, la realizzazione e la verifica dei progetti di intervento concernenti i minori soggetti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria e le loro rispettive famiglie.

Il Comune di Cinisello Balsamo, nello specifico la "Tutela Minori", risponde dell'attività d'indagine e presa in carico di minori e famiglie su intervento dell'Autorità Giudiziaria, su richiesta spontanea dell'utente in forma preventiva, secondo il seguente mandato:

- ❖ Effettuare interventi di consultazione, valutazione psicologica su minori e adulti, osservazione delle dinamiche familiari e valutazione delle capacità genitoriali su richiesta specifica dell'Autorità Giudiziaria o su richiesta degli operatori di base con consenso-informato delle persone coinvolte.
- ❖ Contribuire, in collaborazione con i Servizi Sociali Territoriali, alla definizione dei progetti di intervento individualizzati nelle situazioni di competenza.
- ❖ Segnalare i casi che necessitano di supporto alla genitorialità

L'aggiudicataria deve, pertanto, garantire ai Servizi Sociali comunali il supporto sul caso (sia su mandato dell'AG sia su segnalazione spontanea), al fine di valutare l'effettiva situazione di pregiudizio dei minori e/o degli adulti coinvolti e supportare l'assistente sociale dell'Ente in tutte le fasi di presa in carico della situazione. Nello specifico è richiesto l'affiancamento in caso di assegnazione d'indagine psicosociale e in tutte le situazioni che necessitano dell'attivazione di un'equipe multidisciplinare sul caso e della gestione multidisciplinare del caso.

L'aggiudicataria dovrà garantire, attraverso il proprio personale, i seguenti adempimenti:

- ❖ elaborare progetti di tutela in collaborazione con gli assistenti sociali dell'ufficio "Tutela Minori" ;
- ❖ collaborare con gli assistenti sociali per le valutazioni e le prese in carico di minori e famiglie in situazioni di disagio;

- ❖ collaborare con gli assistenti sociali nei procedimenti giudiziari inerenti i minori (civili, amministrativi, etc.);
- ❖ effettuare supervisione a progetti educativi o interventi di sostegno ai minori messi in atto su richiesta dell'Autorità Giudiziaria;
- ❖ stendere relazioni psicosociali su richiesta dell'Autorità Giudiziaria, in collaborazione con gli assistenti sociali, nonché attuarne gli interventi disposti dai provvedimenti relativi;
- ❖ partecipare a riunioni di equipe periodiche con il servizio sociale secondo l'organizzazione del Servizio;
- ❖ partecipare, se richiesto, alle udienze dell'Autorità Giudiziaria;
- ❖ effettuare colloqui con i minori e i genitori per le valutazioni psicosociali;
- ❖ effettuare le osservazioni delle relazioni genitori e figli dando supporto anche di tipo educativo-pedagogico;
- ❖ affiancare gli assistenti sociali nelle situazioni di coppie conflittuali e nella gestione di incontri di tipo "familiare"
- ❖ preparare i minori in carico in caso di audizioni in Tribunale e incontri protetti;
- ❖ sostenere le famiglie naturali di minori in carico al servizio tutela e collocati in affido eterofamiliare;
- ❖ tenere contatti con i terapeuti di riferimento dei servizi specialistici;
- ❖ co-condurre con gli assistenti sociali gruppi di genitori e minori (modello P.i.p.p.i.);
- ❖ effettuare colloqui di sostegno educativo ai minori ed alle loro famiglie in situazioni di difficoltà educativa e/o devianza.

Monte ore previsto:

Psicologo: 40 ore complessive settimanali, suddivise per non più di 2 psicologi (con monte ore settimanale individuale di 20 ore).

Educatore professionale: 12 ore settimanali.

Il servizio deve essere garantito per almeno 45 settimane/anno, da lunedì a venerdì, in orari compatibili con il normale orario di servizio dell'Ufficio e le aperture dell'Ente.

Stante la tipicità dell'azione svolta si ritiene che gli esperti individuati per tale tipo di attività non possano coincidere con quelli preposti alle attività di cui al punto seguente.

Supervisione degli interventi:

È richiesto all'aggiudicataria di:

- ❖ realizzare momenti di supervisione all'èquipe multidisciplinare afferente all'ufficio "Tutela Minori" in relazione a casistica complessa;

Di seguito si precisano gli obiettivi e le modalità d'intervento dell'attività:

- ❖ contributo di facilitazione alla lettura trasversale degli aspetti clinici esitati dalle valutazioni psicodiagnostiche, al fine di integrarli con quelli specifici di carattere socio-educativo per la costruzione unitaria dei percorsi di intervento;
- ❖ analisi e valutazione degli esiti del monitoraggio sui percorsi individualizzati condotti dagli Uffici territoriali e specialistici;
- ❖ apporto all'integrazione tra gli interventi esistenti di "spazio neutro" (incontri protetti), di sostegno alla genitorialità e gli altri interventi per la tutela dei minori;
- ❖ Contributo per la realizzazione di un'analisi e ottimizzazione del lavoro di rete tra servizi;
- ❖ supporto all'èquipe ed analisi dei metodi di intervento attuabili;
- ❖ accompagnamento degli operatori ad una lettura integrata del sistema dei servizi e delle continue evoluzioni delle problematiche;
- ❖ supporto all'èquipe nella lettura di momenti di transizione e difficoltà.

Monte ore previsto per supervisione degli interventi: 15 ore complessive annue, per un totale di 5 o 6 incontri/anno, ripartite in accordo con il Responsabile di servizio, con supervisioni della durata di 2,5/3 ore.

Stante la tipicità dell'azione svolta si ritiene che gli esperti individuati per tale tipo di attività non possano coincidere con quelli preposti alle attività di cui al punto Servizio psicologico di base.

Adempimenti generali

Per quanto sopra detto e nel rispetto della vigente normativa, l'aggiudicataria s'impegna a:

- ❖ prendere in carico la segnalazione entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della stessa a cura del Coordinatore e/o del Responsabile del Servizio "Tutela Minori" ;
- ❖ svolgere le attività previste dal presente capitolato d'appalto;
- ❖ assicurare la continuità delle prestazioni assunte utilizzando personale provvisto dei titoli previsti dalla normativa, del quale garantisce la formazione e l'aggiornamento;

- ❖ garantire attraverso l'opportuna vigilanza sulla qualità degli interventi e favorire il raccordo dei propri operatori con le assistenti sociali del Comune;
- ❖ garantire l'unitarietà della risposta ed il rispetto dei tempi richiesti dall'Autorità Giudiziaria;
- ❖ conservare e trattare tutta la documentazione inerente le situazioni in carico, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, ed a trasmettere al Comune la documentazione necessaria alla predisposizione degli atti alla attuazione degli eventuali ed ulteriori interventi specifici;
- ❖ trasmettere annualmente al Comune report degli interventi svolti e relazione di Servizio.

Personale impiegato e relativi obblighi

Gli operatori impiegati nel servizio devono essere in possesso dei seguenti titoli/competenze.

Psicologi:

- ❖ laurea in Psicologia o laurea in materie affini se in possesso della contestuale abilitazione all'esercizio della professione ai sensi dell'art. 33, L.N. 56 del 18.02.1989;
- ❖ iscrizione all'Albo dell'Ordine professionale degli Psicologi da almeno tre anni;
- ❖ esperienza specifica sulla tutela minori, di almeno 5 anni, ed esperienza di lavoro in equipe multiprofessionali;

Educatore professionale:

- ❖ laurea in Scienze dell'educazione e/o equipollenti, diploma di educatore professionale con comprovata esperienza professionale di almeno 3 anni in ambito socio-educativo;

Si richiede che venga garantita tra gli specialisti psicologi la diversità di genere.

Gli esperti impiegati ai fini della supervisione dovranno essere in possesso di un curriculum adeguato al ruolo richiesto per studi, ricerche, formazione e documentata esperienza specifica nel settore che verrà valutato in sede di gara.

Il personale impiegato dalla Ditta aggiudicataria per l'espletamento del servizio non deve aver subito condanne o avere provvedimenti in corso relativi ad abusi, maltrattamenti o altri fatti previsti dalla legge n.269 del 03/08/1998.

Relativamente al personale impiegato l'impresa aggiudicataria dovrà conformarsi ai seguenti obblighi:

- a) far pervenire all'Amministrazione Comunale, annualmente, almeno 15 giorni lavorativi prima dell'inizio del servizio:

- elenco nominativo del personale (titolare e supplente) che si intenderà utilizzare;
- autocertificazione dei titoli di studio posseduti ed esperienza professionale maturata;

Ogni variazione a detto elenco dovrà essere comunicato entro 10 giorni lavorativi all'Amministrazione Comunale;

- b) garantire un trattamento economico adeguato alla professionalità degli operatori impiegati, nel rispetto di tutte le norme e gli obblighi di legge;
- c) mantenere costanti gli operatori di riferimento garantendo quindi continuità nel rapporto con gli utenti ed il servizio. In caso di sostituzioni l'aggiudicataria è tenuta a dare tempestivamente comunicazione scritta all'ufficio comunale competente;
- d) presentare, su richiesta dell'Amministrazione Comunale, copia di tutti i documenti atti a verificare la regolarità e correttezza nel pagamento delle retribuzioni/corrispettivi, nonché dei versamenti contributivi/assicurativi;
- e) garantire la copertura assicurativa del personale durante lo svolgimento del servizio per quanto concerne gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi, sollevando il Comune da azioni di rivalsa che dovessero essere intraprese dai collaboratori e/o dipendenti a seguito di inadempienze derivanti dal presente appalto. A riguardo, il Comune si riserva la facoltà di effettuare tutti i controlli che ritiene opportuni. Copia della relativa polizza dovrà essere depositata presso la sede del Settore Servizi Sociali ed Educativi dell'Ente;
- f) comunicare per iscritto, prima dell'inizio dell'appalto e in seguito, in caso di sostituzioni, le generalità del personale e documentarne i relativi titoli professionali ed esperienziali;
- g) assicurare la tempestiva sostituzione degli operatori che si rivelassero, anche ad eventuale esclusivo giudizio dell'Ente, inidonei o inadeguati allo svolgimento del servizio.
- h) garantire che il personale individuato non assuma, per tutta la durata dell'appalto, cariche rappresentative c/o strutture comunitarie (ovunque dislocate) o servizi per l'affido (relativi all'Ambito di Cinisello Balsamo) ove possano essere inseriti minori in carico al servizio sociale comunale e a garantire altresì che il personale individuato non partecipi, per tutta la durata dell'appalto, alla gestione delle strutture/servizi stessi o ai consigli di amministrazione di società che li gestiscono, nonché a rinunziarvi, se già rivestano tali ruoli o cariche, prima di assumere gli incarichi di cui al presente capitolato.
- i) garantire che il personale individuato non svolga, attività di operatore socio-sanitario o collaboratore a qualsiasi titolo in strutture comunitarie (ovunque dislocate) o servizi per l'affido (relativi all'Ambito di Cinisello Balsamo), pubblici o privati, ove possano essere inseriti minori in carico al servizio sociale comunale e a rinunziarvi, se già svolgano tali attività, prima di assumere gli incarichi di cui al presente capitolato.

L'aggiudicataria dovrà garantire altresì che le condizioni di cui ai punti h) e i) siano assicurate anche da parenti del personale incaricato sino al secondo grado, da affini in primo grado, dal coniuge o dal convivente.

Al fine di garantire quanto previsto ai punti h) e i) l'aggiudicataria dovrà provvedere, prima dell'avvio dell'incarico, a far pervenire all'Amministrazione comunale apposita dichiarazione a firma del personale individuato e controfirmato dal legale rappresentante dell'aggiudicataria stessa, pena la sospensione dell'incarico stesso.

In relazione al personale impiegato, lo stesso dovrà:

- ❖ mantenere un comportamento irreprensibile ed agire in ogni circostanza con la massima diligenza e con la competenza professionale specifica richiesta, assicurando il segreto d'ufficio;
- ❖ essere sottoposto ad apposita formazione, a cura dell'aggiudicataria; la formazione dovrà essere garantita annualmente e dovrà essere documentata all'Amministrazione Comunale congiuntamente alla relazione annuale finale;
- ❖ partecipare alle eventuali iniziative formative promosse dall'Amministrazione Comunale.

Attività supplementari specifiche

Oltre alle attività di cui ai punti precedenti è esigenza del Comune poter usufruire di attività supplementari specifiche, indicativamente così declinabili:

- ❖ messa a disposizione di studi, materiale bibliografico, letteratura specializzata inerente la tipologia dei casi trattati e i diversi approcci applicabili;
- ❖ realizzazione di seminari/giornate studio e moduli formativi per gli assistenti sociali comunali/educatori sui temi della tutela, della conflittualità familiare e di coppia, del sostegno alla genitorialità, del disagio giovanile e dell'approccio all'interculturalità in tutela. Nello specifico la proposta deve prevedere un piano di formazione con l'indicazione del numero delle giornate previste in un anno per la formazione, i contenuti proposti, l'elenco dei formatori e le modalità con cui viene garantita;

L'offerta da parte del gestore in sede di gara di tali servizi costituirà elemento premiante in sede di assegnazione di punteggio.

Il monte ore relativo a tali attività dovrà essere quantificato dall'offerente.

In ogni caso, la ditta aggiudicataria riceverà gli ordini per l'esecuzione del servizio esclusivamente dal Servizio "Tutela Minori".

I servizi verranno eseguiti in osservanza dell'orario indicato nei relativi ordini.

Art. 5

DURATA DELL'ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI ATTUATIVI

L'accordo quadro avrà una durata di anni due, a decorrere dal 01-01-2026 e fino al 31/12/2027, con ipotesi di rinnovo per un ulteriore biennio.

Il provvedimento di rinnovo contrattuale avverrà con specifico atto amministrativo da adottarsi prima della scadenza delle prime 24 (ventiquattro) mensilità.

L'accordo quadro di cui al presente capitolato non comporta l'obbligo per l'Amministrazione di affidare un numero minimo di prestazioni, né di raggiungere l'importo massimo stimato. L'esecuzione delle prestazioni previste avverrà tramite la stipula di contratti attuativi, nel rispetto delle condizioni previste dall'accordo quadro.

I contratti attuativi saranno stipulati:

- sulla base delle esigenze concrete dell'Amministrazione;
- alle condizioni economiche e contrattuali definite nell'offerta dell'aggiudicatario.

L'Amministrazione si riserva di richiedere, per ciascun contratto attuativo, specifiche garanzie esecutive, ove ritenuto necessario in relazione alla natura e al valore delle prestazioni.

Art. 6

IMPORTO PRESUNTO DELL'APPALTO

Il valore contrattuale del presente accordo quadro è pari ad euro 147.945,00 (oltre Iva 5%) per il biennio ed euro 295.890,00 (oltre Iva 5%) in caso di rinnovo per un ulteriore biennio, come sotto riportato.

Il costo del servizio annuo è suddiviso come segue:

Tipo di progetto	Ore	Tempo	Costo orario	Totale costo
Servizio psicologico ed educativo	40 ore	45 settimane	33 Euro	59.400,00
Educatore professionale	12 ore	45 settimane	26	14.040,00

Servizio supervisione	di 15	1 anno	35,5 Euro	532,50
Totale annuo				73.972,50
Totale con Iva 5%				77.671,13

Il canone orario è fissato in misura conforme all'offerta presentata in sede di gara dalla ditta aggiudicataria dell'appalto. L'importo è comprensivo di qualsiasi compenso dovuto per il servizio ed ogni onere aggiuntivo relativo all'esecuzione dello stesso.

Non saranno ammesse offerte in aumento. Si specifica che gli oneri della sicurezza sono pari a zero.

L'offerta dovrà essere individuata tenendo conto di tutte le spese necessarie, dirette e indirette, a garantire l'intervento individualizzato e diretto con la famiglia, il minore o adolescente (quindi di tutte le spese necessarie alla piena realizzazione degli interventi sulla base del presente capitolato e del progetto presentato, al costo degli strumenti e delle attrezzature, delle necessità di trasporto, della formazione, dell'aggiornamento e della supervisione degli operatori impiegati, delle assicurazioni, del coordinamento nonché di ogni altro costo necessario alla completa effettuazione del servizio.

Il costo complessivo della manodopera è stato parametrato tenendo come riferimento il C.C.N.L. Cooperative sociali, ed è stato stimato in € 140.547,76 (95%) per i due anni di affidamento.

Sarà cura dell'Impresa appaltatrice presentare in sede di offerta tecnica ed economica la progettazione ipotizzata sul servizio, con il relativo dettaglio del piano dei costi applicato, sulla base di quanto riportato ai paragrafi precedenti.

L'operatore economico, in sede di offerta, può indicare un diverso C.C.N.L. da esso applicato, allegando la dichiarazione di equivalenza di cui all'art.11 c.4 del D.Lgs. 36/23; prima di procedere all'affidamento la Stazione appaltante provvederà alla verifica della dichiarazione medesima, ai sensi dell'art. 5 c.2 dell'Allegato I.01 del D.Lgs. 36/23.

Con la stipula dell'accordo quadro il Committente può affidare le prestazioni fino al raggiungimento dell'importo massimo stimato dell'accordo quadro, ma non garantisce l'affidamento del servizio per tale intero importo, in quanto si riserva di valutare le necessità

contingenti in base al numero di minori accolti e presi in carico, nonché alle condizioni normative e alle disponibilità economico-finanziarie.

Il Committente si riserva inoltre di non stipulare contratti attuativi per una o più annualità, anche in considerazione dell'adozione di diverso modello organizzativo.

In ogni caso, sarà liquidato soltanto il corrispettivo corrispondente al numero di presenze/ore effettivamente effettuate per le attività oggetto del presente appalto.

Il corrispettivo mensile sulla base del monte ore effettuato (verificato dall'Amministrazione comunale secondo modalità che verranno comunicate ad inizio appalto) sarà fissato in misura conforme all'offerta presentata in sede di gara dall'Impresa Appaltatrice e dovrà essere individuato tenendo conto di tutte le spese necessarie, dirette e indirette, a garantire l'intervento con i minori (quindi di tutte le spese necessarie alla piena realizzazione degli interventi sulla base del presente capitolato e del progetto presentato).

Il Committente può introdurre modifiche al contratto nei casi previsti dall'articolo 120 del codice dei contratti D. Lgs 36/2023. Ai sensi del comma 9 dello stesso articolo, qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra una variazione nelle prestazioni, in aumento o in diminuzione, e fino alla concorrenza di un quinto del valore contrattuale, l'affidatario è tenuto ad eseguire il servizio agli stessi patti e condizioni, senza poter richiedere la risoluzione del contratto.

Ai sensi dell'art. 120, comma 1 lett. a) D.Lgs. 36/2023 la Stazione Appaltante, all'eventuale emergere della necessità di incrementare le prestazioni all'utenza, si riserva la facoltà di richiedere prestazioni aggiuntive di supporto psicologico, educativo e di supervisione, come sopra descritte, nel limite del 10% del valore dell'appalto ovvero fino alla concorrenza dell'importo massimo di euro 325.479,00.

Art. 7

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Committente e l'impresa Appaltatrice assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/08/2010, n. 136 s.m.i.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena

tracciabilità delle operazioni finanziarie relative alle transazioni del presente appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 8 della Legge 13/08/2010 n. 136 e ss.mm.ii., causa di risoluzione del contratto.

Ogni fattura dovrà riportare il codice CIG relativo alla presente procedura di gara.

Art. 8

CORRISPETTIVI E PAGAMENTI

I corrispettivi dovuti all'Impresa Appaltatrice sono stabiliti e meglio indicati nell'Offerta Economica, in termini di ore settimanali di servizio psicologico e/o supervisione.

I suddetti corrispettivi si riferiscono a servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prestazioni contrattuali.

I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dall'Impresa Appaltatrice, in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime e sono pertanto fissi e invariabili, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità. L'Impresa Appaltatrice emetterà le fatture con cadenza mensile ed il pagamento verrà effettuato, previa verifica della regolarità della prestazione, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura. Il pagamento è subordinato alla verifica della regolarità contributiva (D.U.R.C.). L'acquisizione di tale documentazione e la relativa verifica è condizione pregiudiziale per procedere alla liquidazione del corrispettivo, senza che l'Aggiudicatario possa pretendere interessi o risarcimenti di sorta per il tempo necessario a produrre la documentazione comprovante detta regolarità.

Art. 9

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA SOCIALE

Per quanto concerne il personale, l'Impresa appaltatrice dovrà garantire, per quanto possibile compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative previste nel presente Capitolato e con l'organizzazione di impresa, il mantenimento dei livelli occupazionali, attraverso il reimpiego, in via prioritaria, del personale già utilizzato dall'operatore uscente, con i livelli professionali non inferiori a quelli in godimento, in ogni caso nel rispetto delle norme di legge e contrattuali di categoria, così come previsto dall'articolo 57 del D.Lgs. n. 36/2023.

La sopra detta clausola di salvaguardia sociale non costituisce condizione per la partecipazione alla gara o requisito di ammissione, ma mera clausola di esecuzione del contratto.

A tal fine si precisa che il Contratto collettivo nazionale applicato è: CCNL COOPERATIVE SOCIALI 2025.

Art. 10

OFFERTE

L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 36/2023.

Si stabilisce che, relativamente ai criteri di aggiudicazione dell'appalto di cui all'art. 108 del D.Lgs. 36/2023, alle offerte verrà attribuito un punteggio non superiore a 100 sulla base dei fattori ponderali di seguito indicati:

Offerta economica: 15/100

Offerta tecnica: 85/100

Le imprese partecipanti devono specificare se vi sono parti della propria offerta tecnica da considerarsi rientranti nella sfera di riservatezza dell'impresa per la tutela dei propri interessi professionali, industriali, commerciali da sottrarre quindi ad eventuali successive richieste di accesso agli atti.

Con la presente disposizione di gara si intende assolto l'obbligo di comunicazione di cui all'art. 3 del DPR 184/2006 e con la sopraindicata specificazione da parte dell'impresa si intende esercitata la facoltà di cui al comma 2 del citato articolo.

L'Amministrazione si riserva di aggiudicare l'appalto anche in caso di presentazione di una sola offerta valida fermo restando la facoltà di non dar luogo alla aggiudicazione definitiva ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico. Nessun elemento dell'offerta economica deve essere riportato nell'offerta tecnica.

VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA

Il punteggio relativo alla qualità per un massimo di 85 punti, verrà attribuito in sede di gara in conformità ai seguenti criteri di valutazione:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGI PARZIALI	CRITERI MOTIVAZIONALI
<p>1. Descrizione del percorso metodologico e delle modalità di raccordo tra le prestazioni psicologiche e quelle sociali (garantite dalle assistenti sociali del servizio sociale comunale), anche con riferimento alle azioni che verranno messe in atto per garantire l'unitarietà della risposta, tra prestazioni psicologiche e sociali, all'utente e alle autorità giudiziarie.</p>	<p>Da 0 a 30</p>	<p>Saranno valutate la completezza, l'adeguatezza, la coerenza del metodo proposto, in relazione al servizio reso e al target di riferimento, con particolare attenzione all'attinenza e all'applicabilità del modello di intervento psicologico proposto in relazione al mandato richiesto; Saranno apprezzate le offerte con un migliore approfondimento delle scelte metodologiche utilizzate anche in riferimento ai possibili modelli teorici applicati</p>
<p>2. Descrizione di metodi di raccordo con i servizi specialistici e con le realtà educative operanti sul territorio.</p>	<p>Da 0 a 5</p>	<p>Saranno valutati l'attinenza e l'applicabilità del metodo proposto in relazione alla chiarezza degli obiettivi e alla coerenza temporale delle azioni previste</p>
<p>3. Servizi aggiuntivi alle prestazioni previste obbligatoriamente da capitolato (vedi paragrafo ATTIVITÀ SUPPLEMENTARI SPECIFICHE di cui all'art. 4 del Capitolato). Descrizione dei servizi aggiuntivi, con l'indicazione della durata o della periodicità e la tipologia di destinatari. Tali proposte devono essere coerenti con le finalità del servizio oggetto dell'appalto, devono essere svolte senza ulteriori oneri né per il Comune né per gli utenti e devono essere diverse dalle prestazioni obbligatorie oggetto d'appalto e da quelle indicate nelle precedenti voci del progetto.</p>	<p>Da 0 a 10</p>	<p>Saranno valutati la chiarezza delle proposte presentate, l'attinenza al target di riferimento, l'innovatività dei temi e delle azioni previste e la sostenibilità delle stesse.</p>

4. Curriculum vitae degli operatori e composizione del team di lavoro (presenza diversità di genere, esperienze aggiuntive a quelle minime richieste dal capitolato, ecc).	Da 0 a 20	Saranno valutati la completezza del/dei CV proposti, in relazione a interventi ed esperienze analoghe presso altri servizi pubblici e/o privati di tutela minori, il possesso di titoli di studio e/o professionali attinenti aggiuntivi a quelli richiesti per il profilo di specialista psicologo, l'entità e la tipologia di studi, ricerche nel settore
5. Metodologia e contenuti del percorso di supervisione clinica, a favore dell'equipe integrata costituita dagli operatori della Ditta aggiudicataria e dagli operatori sociali comunali incaricati dell'espletamento della parte sociale del servizio tutela, con indicazione del professionista incaricato (curriculum vitae).	Da 0 a 15	Sarà valutata l'esperienza desumibile dal relativo CV del professionista incaricato in relazione ad esperienze analoghe di supervisione, la chiarezza del metodo di supervisione proposto (anche con riferimento al modello teorico applicato), le modalità di esecuzione dell'intervento, nonché l'eventuale utilizzo di strumenti di valutazione di efficacia dell'intervento proposto
6. Flessibilità oraria degli operatori, reperibilità degli stessi.	Da 0 a 5	Sarà valutata la chiarezza del modello proposto e la maggiore presenza garantita nell'arco della settimana, in relazione all'orario dell'Ente.

Le offerte tecniche non dovranno superare la lunghezza di n. 12 pagine.

Non saranno ritenute valide proposte tecniche che non otterranno il punteggio tecnico minimo complessivo di 36 punti.

VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica – che incide per il 15% dei punti da assegnare - tendente a valutare la congruità del prezzo dell'appalto, dovrà contenere: l'offerta economica articolata, a pena di esclusione, in modo da indicare chiaramente e distintamente, in lettere e in cifre, il prezzo complessivo per lo svolgimento del servizio, la scomposizione del prezzo complessivo.

L'aggiudicazione avverrà in base al prezzo complessivo offerto per l'esecuzione del servizio.

Il valore complessivo massimo del contratto che sarà posto a base d'asta è pari ad euro **147.945,00** (73.972,50 annui) Iva esclusa, così calcolato:

- Servizio psicologico di base 40 h settimanali x 45 settimane / costo orario 33 Euro

- Educatore professionale 12 h settimanali x 45 settimane / costo orario 26 Euro
- Servizio supervisione interventi 15 h annue / costo orario 35,5 Euro

Per la valutazione dell'offerta economica si procederà secondo il seguente criterio:
all'operatore economico che avrà proposto, in sede di apertura delle offerte, la percentuale più alta di sconto sarà assegnato il punteggio massimo. Alle restanti il punteggio sarà assegnato secondo la seguente formula:

$$Y = (Po \times C) / Pi$$

Dove:

Y = Coefficiente totale attribuito al concorrente

Pi = Percentuale più alta

C = fattore ponderale (10)

Po = Percentuale offerta

Clausola di congruità economica:

Resta fermo l'obbligo per l'operatore economico di garantire il rispetto degli obblighi in materia di costo del lavoro, sicurezza e qualità del servizio. Le offerte anormalmente basse saranno sottoposte a verifica di congruità secondo quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023).

Art.11

NORME GENERALI – OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

L'Impresa Appaltatrice è responsabile oltre che della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale, anche dei danni procurati a terzi in dipendenza del servizio prestato, esonerando il Comune contraente da ogni conseguente responsabilità sotto il profilo civile e penale.

L'Impresa Appaltatrice è tenuto altresì all'osservanza delle disposizioni del decreto 81/2008 art. 26 e successive modifiche e integrazioni. Esso dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs. sopra richiamato, nonché trasmettere copia della valutazione dei rischi.

L'Impresa Appaltatrice deve stipulare e mantenere in vigore, a proprie spese e per tutta la durata del Contratto, tutte le assicurazioni prescritte dalle leggi vigenti (infortuni, malattia, ecc.) per quanto attiene al personale addetto all'esecuzione dei servizi oggetto del Contratto.

Oltre a quanto sopra l'Impresa Appaltatrice deve stipulare con una primaria compagnia d'assicurazione e mantenere in vigore, a proprie spese e per tutta la durata del Contratto, una

polizza assicurativa a copertura della Responsabilità Civile per danni a persone o cose, dei fruitori del servizio, del Committente o di Terzi, con un massimale non inferiore a 5.000.000,00= di euro .

Franchigie, limitazioni e scoperti presenti nella suddetta polizza restano a totale carico dell'Appaltatore, ferma ogni sua obbligazione nei confronti del Committente o di Terzi per l'esecuzione dei servizi a regola d'arte.

Ai fini della responsabilità civile il Committente e l'Impresa Appaltatrice sono considerati terzi fra loro.

In ogni caso gli obblighi e gli adempimenti assicurativi di cui al presente articolo non limitano in alcun modo le responsabilità dell'Impresa appaltatrice, dei suoi dipendenti e comunque delle persone di cui deve rispondere.

L'Impresa Appaltatrice si impegna ad ottenere la rinuncia della compagnia di assicurazione al diritto di rivalsa o surroga nei confronti del Committente, dei suoi amministratori e dipendenti.

L'Impresa Appaltatrice tiene il Committente indenne in caso di vertenze giudiziarie e contestazioni derivanti dalla mancata o incompleta attuazione di tutto quanto precede.

Sono riconosciute all'Amministrazione Comunale ampie facoltà di controllo e indirizzo in merito a:

- adempimento puntuale e preciso dei servizi appaltati, nel rispetto di capitolato, dell'offerta tecnica garantita dall'aggiudicataria;
- rispetto delle norme contrattuali e contributive nei confronti degli operatori dell'aggiudicataria.

A tal fine l'Amministrazione comunale può richiedere la documentazione utile a tali controlli.

Art. 12

DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Committente prima dell'esecuzione del contratto provvederà a nominare un direttore dell'esecuzione, con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto.

Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente all'impresa aggiudicataria.

Art. 13

AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Art. 14

DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ESECUTORE

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione.

Art. 15

VARIAZIONI ENTRO IL 20%

L'entità del servizio, indicata negli avvisi di gara e nelle richieste di offerta, ha per l'Ente valore indicativo. L'Impresa Appaltatrice è, pertanto, tenuta, a norma dell'art. 120 comma 9 del D.Lgs. 36/2023, ad eseguire il servizio sia per le maggiori come per le minori quantità rispetto a quelle indicate nell'avviso di gara, nei limiti di 1/5 di quest'ultima o del valore del contratto, senza aver diritto a reclamare, per tale motivo, indennità o compensi di sorta fatta eccezione, in caso di incremento del servizio, del corrispettivo per la maggiore quantità di prestazioni richieste. In questo caso il corrispettivo verrà attribuito alle medesime condizioni contrattuali pattuite per l'intero servizio.

Nel caso in cui la variazione superi tale limite la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'esecutore.

Art. 16

LA SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

IL VERBALE DI SOSPENSIONE

Il direttore dell'esecuzione ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.

Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.

Il direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione.

Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il direttore dell'esecuzione redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto.

Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

Art. 17

L'ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sostituire la verifica di conformità con l'attestazione di regolare esecuzione emessa dal direttore dell'esecuzione (in conformità a quanto disposto dall'art. 325 del regolamento, per contratti di valore inferiore alla soglia comunitaria, l'amministrazione può decidere di sostituire la verifica di conformità con l'attestazione di regolare esecuzione negli appalti sotto soglia).

L'attestazione di regolare esecuzione è emessa non oltre 45 giorni dalla ultimazione dell'esecuzione e contiene i seguenti elementi:

- 1) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
- 2) l'indicazione dell'esecutore;
- 3) il nominativo del direttore dell'esecuzione;
- 4) il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;
- 5) l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore;
- 6) la certificazione di regolare esecuzione.

Art.18

INADEMPIMENTI E PENALITÀ

Ai sensi dell'art. 126 D.Lgs. 36/2023 Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, entro il limite del 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

L'applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, alla quale l'Impresa Appaltatrice avrà la facoltà di presentare le sue contro deduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla notifica della contestazione.

Si darà corso all'applicazione delle penali nel caso in cui, entro il termine indicato dal Committente come sopra, gli elementi giustificativi non vengano forniti nei termini previsti o non siano ritenuti validi o l'inadempienza contestata non venga regolarizzata da parte dell'Impresa Appaltatrice.

Il provvedimento è assunto dal Dirigente del Settore Welfare e Politiche Abitative.

Si procederà al recupero della penalità, da parte del Committente, mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese nel quale è assunto il provvedimento del Dirigente di Settore.

L'applicazione della penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti al Committente per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi.

I provvedimenti adottati dal Committente per contestazione ed applicazione di penalità vengono comunicate all'Impresa Appaltatrice a mezzo P.E.C.

Art. 19

RISOLUZIONE RECESSO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Fermi i casi di risoluzione obbligatoria di cui all'art. 122, comma 2 del Codice, il Committente avrà la facoltà di risolvere l'accordo quadro e/o i singoli contratti attuativi, con tutte le conseguenze che tale risoluzione comporta, sia di Legge, sia previste dalle disposizioni del presente Capitolato, nelle circostanze di cui all'art. 122 comma 1 del Codice.

Ai fini della facoltà di risoluzione di cui al comma 3 dell'art. 122 del Codice, si considerano casi di grave inadempimento rispetto alle disposizioni del presente capitolato, tali da compromettere la buona riuscita delle prestazioni da parte dell'appaltatore, a titolo esemplificativo, le seguenti ipotesi:

1. inosservanza ripetuta delle prescrizioni del Committente volte ad assicurare la regolarità dei servizi, il rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, la sicurezza degli utenti ed il rispetto di Leggi, regolamenti e del presente Capitolato;
2. comportamenti dolosi o gravemente colposi che possano cagionare danno ai minori;
3. cessione del contratto;
- 4 . inosservanza delle norme di legge in materia di diritti dei lavoratori;

5. mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro nazionali e dei contratti integrativi locali;
6. ritardo nell'avvio del servizio prolungato per cause non imputabili all'AC tale da compromettere l'esecuzione dello stesso;
7. interruzione non motivata del servizio;
8. inosservanza delle norme igienico sanitarie;
9. altre violazioni delle norme di legge vigenti, anche se non richiamate espressamente dal presente Capitolato.

Ai fini dell'applicazione del comma 4 dell'art. 122 del Codice, l'avvio del servizio alla data stabilita dal Committente riveste sempre carattere d'urgenza e non può essere procrastinato.

In caso di risoluzione di uno solo dei contratti attuativi, il Committente si riserva di risolvere l'accordo quadro.

La risoluzione dell'accordo quadro determina la risoluzione dei singoli contratti attuativi dalla data di risoluzione dell'accordo quadro.

L'avvio del procedimento per contestare l'inadempienza dell'Impresa Appaltatrice viene comunicato via PEC.

L'Impresa Appaltatrice può presentare controdeduzioni entro il termine di 15 giorni. Dell'eventuale mancato accoglimento delle controdeduzioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Nei soli casi di risoluzione del contratto per fatto dell'appaltatore, il Committente ha la facoltà di affidare a terzi la parte rimanente del servizio.

All'Impresa Appaltatrice inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dal Committente rispetto a quelle previste dal contratto risolto, nonché quelle legali. L'esecuzione in danno non esime l'appaltatore dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Nei casi di risoluzione del contratto per inadempimento dell'Impresa Appaltatrice, il Committente si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei servizi.

Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.

Il Committente si riserva la facoltà di recesso ai sensi dell'art. 123 del D. Lgs 36/2023 in qualunque tempo e fino al termine del servizio. Tale facoltà è esercitata per iscritto tramite invio di apposita comunicazione tramite PEC. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 20 giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

Il Committente, a norma dell'art. 1, comma 13 del D.L. 95/2012, convertito nella L.135/2012 e ss.mm.ii., si riserva di recedere qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip o accordi quadro di centrali di committenza che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'appaltatore, nel caso in cui l'Impresa Appaltatrice non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative.

La risoluzione e il recesso vengono disposti con provvedimento del Committente comunale da notificare all'Impresa Appaltatrice.

L'ente appaltante si impegna altresì ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 del Codice Civile, ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'Impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del Codice Penale. Tale clausola risolutiva è subordinata alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte del Comune della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 del Codice Civile, ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutiva, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed Aggiudicatario

Art. 20

PAGAMENTO DELLE FATTURE

L'Impresa appaltatrice è tenuta ad emettere la fatturazione secondo la diligenza e le norme che regolano la materia, comunque in modo chiaro e lineare per rendere i riscontri più facili ed immediati. A tal fine, dovrà essere redatto apposito rapporto di intervento, completo di numero identificativo, sottoscritto dal soggetto che lo ha eseguito e controfirmato dal responsabile del servizio per accettazione.

Le fatture devono essere emesse in formato digitale e pervengono tramite sistema di Interscambio; le fatture devono riportare il codice CIG, il numero di impegno e il capitolo di spesa, il Codice IPA dell'Amministrazione comunale di Cinisello Balsamo (UFJO5M).

Le fatture dovranno essere intestate a: Comune di Cinisello Balsamo, Settore Welfare e Politiche abitative, Vicolo del Gallo 10, 20092 Cinisello Balsamo.

I pagamenti saranno effettuati, tramite il servizio di tesoreria, solo dopo il controllo di regolarità delle fatture e della regolarità del servizio, entro 30 giorni e nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di contabilità e del regolamento per la disciplina dei contratti del comune di Cinisello Balsamo.

Si precisa al riguardo che per la decorrenza del termine di pagamento fa fede l'apposizione da parte dell'amministrazione ricevente del timbro a calendario sulle fatture od altra documentazione di addebito.

Art. 21

REVISIONE PREZZI DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 60 comma 1, comma b) del D.Lgs 36/2023 è prevista una clausola di revisione prezzi da attivarsi al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell' 80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

Si farà riferimento all'Allegato II.2-bis del D.lgs. 36/2023 art. 10 (Tabella D2 – 85300000-2 - Servizi di assistenza sociale e servizi affini) per cui ai fini della determinazione della variazione del prezzo dei contratti di servizi e forniture, ai sensi dell'articolo 60, comma 3, lettera b), del codice si utilizza il seguente indice, e relative disaggregazioni settoriali, pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT: codice ATECO (Attività Economiche) (ALL. I.01, art 2 c.2) 86.93.00 Attività di psicologi e psicoterapeuti, esclusi i medici.

Indice generale dei prezzi al consumo senza tabacchi.

L'andamento dell'indice è monitorato al momento della stipula dell' eventuale contratto attuativo in caso di attivazione dell' opzione di proroga.

Art. 22

GARANZIA DEFINITIVA

L'Impresa aggiudicataria, a tutela del regolare adempimento degli obblighi contrattuali prima della stipula del relativo contratto dovrà prestare una garanzia definitiva pari al 5%

dell'accordo quadro, ai sensi dell'art. 53 comma 4 del Codice. Non si applica le riduzioni di cui all'art. 106 c. 8 del D.Lgs. 36/23.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Art. 23

SVINCOLO DELLA GARANZIA DEFINITIVA

La garanzia fideiussoria sarà svincolata con le modalità previste dall'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 24

SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico della ditta appaltatrice le spese di bollo, scritturazione, copie di eventuali registrazioni e ogni altro onere necessario alla stipulazione del contratto.

Art. 25

EFFETTI OBBLIGATORI DEL CONTRATTO

Il contratto stipulato in base al presente capitolato è immediatamente vincolante per l'impresa aggiudicataria, mentre lo sarà per l'Amministrazione solo dopo l'esecutività degli atti amministrativi e gli accertamenti previsti dalla normativa.

Art. 26

DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO

È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto.

È vietato il subappalto, anche parziale, dei servizi oggetto del presente capitolato.

In ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto (servizi alla persona) le prestazioni oggetto del contratto sono da eseguirsi a cura dell'aggiudicatario e non è ammesso il subappalto.

Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto, disciplinate agli art. 188 e 189 del D.Lgs. 36/2023, è fatto divieto di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 189 del D.Lgs. 36/2023.

Nel caso di contravvenzione a tali divieti, la cessione o il subappalto si intenderà come nulla e di nessun effetto per il Committente, fatta salva la facoltà di ritenere senz'altro risolto il contratto medesimo, con diritto alla refusione di ogni eventuale danno, e con la conseguente perdita della cauzione, previo semplice accertamento del fatto.

Art. 27

OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA

L'impresa appaltatrice è l'esclusiva responsabile del rispetto di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette ai servizi di cui al presente capitolato. L'impresa dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e dagli accordi sindacali integrativi, nonché rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci.

È fatto carico alla stessa di dare piena attuazione, nei riguardi del personale utilizzato agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altra disposizione contrattuale o normativa prevista.

La ditta aggiudicataria è sempre direttamente responsabile di tutti i danni a persone o cose comunque verificatisi nell'esecuzione del servizio, derivanti da cause di qualunque natura ad essa imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a proprio completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte dell'Amministrazione.

Art. 28

LUOGO DI ESECUZIONE E FORO COMPETENTE

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio.

Qualora le eventuali controversie debbano essere definite dal giudice, sarà competente il Tribunale di MONZA.

Art. 29

NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici e al regolamento per la disciplina dei contratti del comune di Cinisello Balsamo.

Art. 30

PRIVACY

Il Committente, in qualità di titolare (con sede in Via XXV aprile, 4 - 20092 - Cinisello Balsamo, PEC: comune.cinisellobalsamo@pec.regione.lombardia.it), tratterà i dati personali conferiti, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici, oltre che per l'adempimento ad obblighi di Legge cui è soggetto il titolare del trattamento.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità connesse all'espletamento del presente affidamento. I dati conferiti saranno utilizzati esclusivamente nell'espletamento delle procedure per l'individuazione dell'operatore economico nell'ambito delle attività in oggetto.

I dati saranno trattati nei limiti di tempo necessari del procedimento di affidamento e conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati esclusivamente da personale e da collaboratori incaricati dal Committente o delle imprese espressamente nominate come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.

IL Dirigente Welfare e Politiche Abitative, Architetto Barbara Dal Piaz, è designato al trattamento dei dati.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso l'Amministrazione comunale Dott. Manuel Salvi e-mail: dpo-cb@comune.cinisello-balsamo.mi.it.

Gli interessati, che ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento, hanno il diritto di proporre reclamo al

Committente, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

L'Amministrazione Comunale con la sottoscrizione del contratto, nomina l'Impresa Appaltatrice mediante il relativo atto, Responsabile esterno del trattamento dei dati personali, assumendone il ruolo ed impegnandosi ad ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.

L'Impresa Appaltatrice è tenuta ad accettare la nomina quale "Responsabile esterno del trattamento dei dati personali".

Il presente contratto non si intende perfezionato fra le parti fino a quando entrambe non abbiano sottoscritto l'Atto di Nomina del Fornitore a Responsabile del Trattamento (All. B). Il Fornitore compilerà l'Allegato senza apporvi alcuna modifica.

L'Impresa Appaltatrice, con la sottoscrizione del contratto e il relativo atto di nomina, assume il ruolo di Responsabile esterno del trattamento dei dati personali e si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati personali, oltre che alle disposizioni vigenti in materia di tutela della riservatezza, con particolare attenzione ai dati personali degli utenti del servizio, anche di natura sanitaria. L'Impresa Appaltatrice si obbliga a trattare i dati, di cui entra legittimamente in possesso, per i soli fini dedotti dal contratto e limitatamente al periodo contrattuale, esclusa ogni altra finalità; è vietata la diffusione e/o qualsiasi uso diverso e/o non strettamente connesso con lo svolgimento del servizio stesso. Annualmente, al termine del servizio, l'Impresa Appaltatrice deve provvedere a distruggere i dati in proprio possesso o a restituirli al Committente.

L'Impresa Appaltatrice si obbliga a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, di cui vengano a conoscenza in forza del servizio di cui trattasi, garantendo l'adempimento dello stesso obbligo da parte di tutto il proprio personale.

L'Impresa Appaltatrice è tenuta ad accettare la nomina quale "Responsabile esterno del trattamento dei dati personali", comunicando in sede di gara gli estremi della persona fisica o giuridica da nominare.